Fondazione istituto collettore LPP Previdenza LPP



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza AN (dipendenti)

Valido dal 1° gennaio 2014

Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	
Art. 2	Inizio della previdenza	1
Capitolo 2	Basi di calcolo	1
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza	1
Sezione 1	In caso di vecchiaia	1
Art. 5	Rendita di vecchiaia	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare	2
Sezione 2	In caso di decesso	2
Art. 8	Rendita per coniugi	
Art. 9	Rendita per orfani	
Art. 10	Capitale di decesso	
Art. 11	Chiusura del conto supplementare	
Sezione 3	In caso d'invalidità	3
Art. 12	Rendita d'invalidità	
Art. 13	Rendita per figli di invalidi	
Art. 14	Esonero dal pagamento dei contributi	
Art. 15	Chiusura del conto supplementare	
Capitolo 4	Finanziamento	4
Sezione 1	Contributi	. 4
Art. 16	Ripartizione dei contributi	
Art. 17	Debitore	
Art. 18	Aliquote di contribuzione	
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata	
Art. 19	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Capitolo 5	Disposizioni finali	
Art. 20	Modifica del piano di previdenza	
Art. 21 Art. 22	Testo determinante	
_	Entrata in vigore	
Appendice		
Art. 1	Aliquote di conversione	
Art. 2	Aliquote di contribuzione	
Art. 3	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete	
Art. 4	Modifica dell'appendice	
Art. 5	Testo determinante	
Δrt. 6	Entrata in vigore	6

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

In base a questo piano di previdenza sono assicurati tutti i lavoratori dipendenti di tutte le imprese aderenti alla Fondazione, a condizione che dette persone percepiscano un salario annuo soggetto alla LPP.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza ha inizio il giorno in cui la persona assicurata inizia o avrebbe dovuto iniziare l'attività lavorativa in base al contratto di lavoro, in ogni caso il giorno in cui si reca al luogo di lavoro, al più presto tuttavia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario coordinato conformemente all'art. 8 LPP.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione vengono definite nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento or-

La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata al pensionamento ordinario e alle aliquote di conversione valide a quel momento.

Pensionamento anticipato

In caso di pensionamento anticipato viene determinata in base all'avere disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo principi attuariali.

Pensionamento differito

In caso di pensionamento differito viene determinata in base all'avere disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo principi attuariali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso al raggiungimento dell'età di pensionamento e l'avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Sezione 2 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. al 60% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 9 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. al 20 % della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva:
- b. al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 10 Capitale di decesso

Il capitale di decesso corrisponde all'avere disponibile sul conto di vecchiaia al giorno del decesso.

Art. 11 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

- Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere disponibile su questo conto viene versato in forma di capitale. Hanno diritto all'avere sul conto supplementare:
 - a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento, nonché il coniuge divorziato a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita ancora dovuta al momento del decesso o a un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
 - b. in loro mancanza le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima per almeno cinque anni prima del suo decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 - c. in loro mancanza i figli della persona deceduta che non hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento;
 - d. in loro mancanza i genitori;
 - e. in loro mancanza i fratelli e le sorelle;
 - f. in loro mancanza gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

2

Suddivisione dell'avere sul conto supplementare ² In caso di più aventi diritto, l'avere del conto supplementare viene erogato in parti uguali.

Trasferimento alla Fondazione

In mancanza di aventi diritto ai sensi del capoverso 1, l'avere del conto supplementare viene trasferito alla Fondazione.

Sezione 3 In caso d'invalidità

Art. 12 Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità viene determinata in base all'avere composto

- a. dall'avere del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità e
- b. dalla somma dei futuri accrediti di risparmio senza interessi per gli anni mancanti compresi dall'inizio dell'assicurazione fino all'età di pensionamento ordinaria, calcolati sulla base dell'ultimo salario assicurato percepito dalla persona assicurata totalmente abile al lavoro

e alle aliquote di conversione valide all'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata.

Art. 13 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita d'invalidità corrente.

Art. 14 Esonero dal pagamento dei contributi

Inizio

¹ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia al termine dei tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa.

Ammontare

- ² La persona assicurata ha diritto all'esonero dal pagamento
 - a. dell'intero contributo se è incapace al lavoro per almeno il 70%;
 - b. di tre quarti del contributo se è incapace al lavoro per almeno il 60%;
 - c. della metà del contributo se è incapace al lavoro per almeno il 50%;
 - d. di un quarto del contributo se è incapace al lavoro per almeno il 40%.

A partire dalla data per la quale l'assicurazione contro l'invalidità stabilisce un grado di invalidità, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi non dipende più dal grado di incapacità lavorativa, ma dal grado di invalidità stabilito dall'Al.

Fine

³ Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, al più tardi tuttavia 12 mesi dopo l'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Se in seguito la persona assicurata viene riconosciuta invalida dall'Al in una misura che dà diritto a una rendita, l'esonero dal pagamento dei contributi viene riconosciuto retroattivamente fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità.

Art. 15 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Capitolo 4 Finanziamento

Sezione 1 Contributi

Art. 16 Ripartizione dei contributi

I contributi vengono versati in parti uguali dal datore di lavoro e dalla persona assicurata. È ammessa una ripartizione più favorevole per la persona assicurata.

Art. 17 Debitore

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento della totalità dei contributi.

Art. 18 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse vengono stabilite nell'appendice.

Sezione 2 Prestazione di libero passaggio apportata

Art. 19 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete è stabilito nell'appendice.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 20 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 21 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del piano di previdenza.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 2 dicembre 2013. Entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione applicata all'età di pensionamento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini ammonta al 6,8%.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote

¹ Valgono le seguenti aliquote di contribuzione:

					Quot	a per le	Contribu	to com-
Età	Contr	Contr. di risp.		Contr. di rischio		se amm.		plessivo
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	-	-	1.7	1.3	1.4	1.4	3.1	2.7
25-34	7.0	7.0	4.1	2.2	1.4	1.4	12.5	10.6
35-44	10.0	10.0	6.0	3.7	1.4	1.4	17.4	15.1
45-54	15.0	15.0	6.2	5.4	1.4	1.4	22.6	21.8
55-64/65	18.0	18.0	3.9	5.1	1.4	1.4	23.3	24.5

Limitazione della quota per le spese amministrative

Art. 3 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Tabella

¹ L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete viene calcolata in base alla seguente tabella in cui sono integrati i contributi di risparmio per l'anno in corso:

Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo
25	7%	39	132%	53	365%
26	14%	40	144%	54	386%
27	21%	41	156 %	55	409%
28	29%	42	169%	56	434%
29	36%	43	181%	57	458%
30	44%	44	194%	58	483%
31	51%	45	212%	59	508%
32	59%	46	230%	60	534%
33	67%	47	249%	61	560%
34	75%	48	267%	62	586%
35	86%	49	286%	63	613%
36	97%	50	306%	64	640%
37	109%	51	325%	65	668%
38	120%	52	345%		

Calcolo

² Corrisponde al tasso massimo moltiplicato per il salario assicurato. Viene dedotto l'avere di vecchiaia disponibile. Vengono inoltre conteggiati i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, gli averi di un istituto di libero passaggio e quelli disponibili su un conto supplementare.

5

² La quota per le spese amministrative ammonta a un minimo di CHF 72 e a un massimo di CHF 480.

Art. 4 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento

Art. 5 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca dell'appendice.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 19 settembre 2013. Entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce tutte le versioni precedenti.